PIT

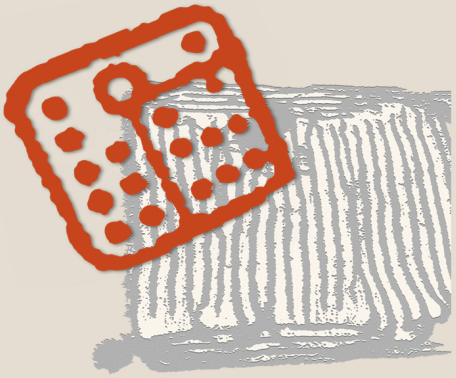

PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO

ALLEGATO 5

Schede bacini estrattivi Alpi Apuane

REGIONE TOSCANA

MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Il presente documento è composto dalle norme comuni per i bacini estrattivi delle Alpi apuane e da 21 Schede di Bacino.

Norme comuni per i Bacini estrattivi delle Alpi Apuane

1. Ferme restando le disposizione di cui all'articolo 17 della Disciplina del Piano, le disposizioni di cui all' Elaborato 8B, nonché le più specifiche disposizioni di cui alle Schede di Bacino, all'interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane:
a) l'attività estrattiva è finalizzata all'estrazione di materiali lapidei ornamentali,e può riguardare materiali per uso industriale solo se derivanti dalla produzione di materiali ornamentali e non può essere autorizzata per la sola produzione di inerti; tale produzione di inerti è da limitare quanto più possibile, al fine di valorizzare le risorse e minimizzare gli impatti paesaggistici;
b) non è ammessa la realizzazione di nuove discariche di cava. E' consentito il deposito provvisorio all'interno del perimetro di cava autorizzato alle condizioni di cui al comma 6;
c) la prosecuzione della coltivazione delle cave viene regolata in modo da garantire la sostenibilità degli effetti e il corretto sfruttamento della risorsa lapidea, anche in considerazione delle caratteristiche storico identitarie dell'attività di escavazione nell'area.

2. Le nuove attività estrattive e la riattivazione di cave dismesse sono subordinate alla approvazione di un Piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, riferito all'intera estensione di ciascun bacino estrattivo. In assenza di piano attuativo sono ammessi solo gli interventi di cui al successivo comma 10.

3. Il Piano attuativo, che disciplina tutte le attività estrattive esistenti e di nuova previsione, elaborato nel rispetto delle prescrizioni e degli obiettivi di qualità paesaggistica definiti per ciascun bacino estrattivo dal Piano e sulla base di un quadro conoscitivo predisposto secondo quanto indicato al successivo comma 9, individua le quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave, delle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché delle relazioni idrogeologiche tra le attività previste e il sistema delle acque superficiali e sotterranee.

4. Per quantità sostenibili sotto il profilo paesaggistico si intendono quelle che, nel rispetto del dimensionamento massimo definito dalla normativa di settore, salvaguardando le Alpi Apuane in quanto paesaggio naturale e antropico unico e non riproducibile, consentono il sostegno economico alla popolazione locale attraverso lavorazioni di qualità in filiera corta di tutto il materiale lapideo ornamentale estratto. A tal fine il Comune o i Comuni, nel Piano Attuativo riferito alle attività estrattive esistenti e di nuova previsione, determinano la percentuale con riferimento all'obiettivo di raggiungere al 2020 almeno il 50% delle lavorazioni in filiera corta. La Regione predispone specifiche misure economiche, anche di natura fiscale, al fine di raggiungere l'obiettivo posto.

5. Il Piano attuativo, tenendo conto dei quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, individua altresì i siti di escavazione storici preindustriali e i beni di rilevante testimonianza storica o culturale, connessi con l'attività estrattiva (cave storiche, vie di lizza, viabilità storiche, pareti con "tagliate" preindustriali effettuate manualmente, edifici e manufatti che rappresentano testimonianze di archeologia industriale legate alle attività estrattive), da destinare alla sola tutela e valorizzazione paesaggistica. Il Piano individua altresì le discariche di cava (quali i ravaneti) da destinare esclusivamente ad interventi di riqualificazione paesaggistica.

6. I Piani attuativi possono prevedere. il deposito provvisorio, esclusivamente in riferimento alle garanzie di sicurezza per i lavoratori e alla minimizzazione degli impatti ambientali, a condizione che:
a) sia garantita l'asportazione del materiale mediante l'utilizzo della viabilità esistente di servizio, con scadenza temporale stabilita in considerazione del ciclo produttivo e dalle norme specifiche in materia;
b) sia previsto il ripristino dello stato dei luoghi.

7. A seguito della approvazione dei Piani attuativi dei bacini estrattivi l'apertura di nuovi fronti di cava, gli ampliamenti, le varianti e le varianti di carattere sostanziale alle attività in essere sono autorizzate nel rispetto delle previsioni e delle quantità di cui al piano attuativo di riferimento.

8. Il procedimento per l'approvazione dei Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane è disciplinato dagli art. 113 e 114 della legge regionale Toscana n. 65 del 2014. Il piano attuativo, riferito a bacini estrattivi che interessano i beni paesaggistici di cui all'artt. 134 del Codice è trasmesso alla Regione entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BURT del relativo avviso di adozione. La Regione, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione del Piano, provvede ad indire una Conferenza di servizi con la partecipazione di tutti gli altri Enti territoriali interessati, invitando a partecipare anche i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, allo scopo di verificare, in via preliminare, il rispetto della disciplina paesaggistica. Il procedimento si conclude entro trenta giorni dallo svolgimento della prima riunione della conferenza dei servizi.

9. Ciascun piano attuativo di bacino estrattivo contiene un quadro conoscitivo a scala adeguata composto almeno da:
a) uno studio della struttura idro-geomorfologica ed ecosistemica nonché antropica;
b) una descrizione e rappresentazione dello stato attuale riferito a ciascuna cava attiva e dismessa presente nel Bacino, nonché una specifica analisi riferita alle eventuali situazioni di criticità paesaggistica, anche in relazione alle cave dismesse;
c) l'individuazione a scala di dettaglio adeguata delle vette e dei crinali di rilievo paesaggistico anche mediante una rappresentazione dell'intervisibilità tramite adeguata documentazione fotografica.

10. Sino alla approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi e comunque entro un termine di tre anni sono consentiti, previa positiva valutazione paesaggistica regionale, gli ampliamenti delle attività estrattive all'interno del perimetro autorizzato non superiori al 30% del volume consentito dalla autorizzazione vigente alla data di approvazione del presente piano e a condizione che:
a) l'autorizzazione sia soggetta a scadenza entro tre anni dalla entrata in vigore del presente piano;
b) sia stato esaurito il quantitativo assentito.
Previa positiva valutazione paesaggistica regionale e' altresì consentita la riattivazione di cave ai sensi del comma 1 dell'art.17 della Disciplina del Piano, nonché i rinnovi come disciplinato dalla legge regionale in materia di attività estrattive per volumi non superiori al 30% di quanto consentito nell'ultima autorizzazione.
Gli ampliamenti di cui al presente comma sono concessi una sola volta.
Per questi interventi è consentito il deposito provvisorio alle condizioni di cui al comma 6.

11. A seguito dell'approvazione dei Piani attuativi di bacino, la verifica di compatibilità paesaggistica, anche al fine di semplificare l'iter autorizzativo, consisterà nella verifica di conformità dei singoli interventi al Piano attuativo.
Le Autorità preposte alla tutela paesaggistica possono, entro 15gg. dal ricevimento dell'istanza, richiedere che la valutazione di compatibilità sia effettuata dalla Commissione regionale.

12. Il piano attuativo di bacino estrattivo deve essere presentato alla regione entro due anni dalla data di approvazione del presente Piano .

13. Le procedure relative alle attività estrattive che alla data di approvazione del presente Piano abbiano già conseguito l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice o, ove questa non sia dovuta, la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 10/2010 e della L.R. 65/1997 non sono subordinate alla preventiva approvazione dei piani attuativi di bacino.

Le Schede dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane

La perimetrazione dei Bacini estrattivi rappresentati nelle Schede da 1 a 14 e da 16 a 21 coincide con le Aree Contigue di Cava (ACC) individuate dalla L.R. 65/1997 del Parco delle Alpi Apuane e modificate con L.R. 73/2009. La Scheda n. 15 individua i bacini estrattivi di Carrara e di Massa esterni al perimetro dell'area di Parco. La scheda n.15 è articolata in tre sottobacini (Torano, Miseglia e Colonnata).
Le Schede di Bacino estrattivo contengono:

- un approfondimento conoscitivo costituito da rappresentazioni cartografiche (quadro unione e inquadramento territoriale, le individuazione dell'area e dei confini amministrativi, le aree vincolate ai sensi dell'art.142, comma 1 e ai sensi dell'art.136 del Codice);
- la struttura idrogeomorfologica, ecosistemica/ambientale ed antropica; gli elementi della percezione e fruizione; foto aeree a quattro soglie temporali e documentazioni fotografiche storica e recente;
- l'individuazione delle criticità paesaggistiche, degli obiettivi di qualità e delle eventuali prescrizioni.

Con l'elaborazione del presente Piano Paesaggistico si è data attuazione ai principi enunciati nella Convenzione Europea del Paesaggio e a quanto espressamente richiesto dal D.Lgs. 42/04 (Codice) garantendo che la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio entrassero a pieno titolo nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico. Rispetto a tali obiettivi il Piano, tra gli elaborati di carattere conoscitivo, contiene l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio finalizzate all'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio affinché tutti i soggetti interessati orientino la loro attività ai principi d'uso consapevole del territorio stesso, di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e di sostenibilità.

Le presenti schede, al fine di ottemperare agli obiettivi di cui sopra, si sono rese necessarie proprio per la particolarità del territorio interessato, sinteticamente descritto come segue: "La Catena delle Alpi Apuane è posta all'estremità settentrionale della Toscana, a dividere la costa dell'alto Tirreno dalla dorsale Appenninica tosco - emiliana. Unica e possente giogaia di monti dall'aspetto aspro e frastagliato, domina e caratterizza tutti gli ambienti che la circondano: la fascia costiera con il relativo sistema collinare, le vallate interne della Garfagnana e della Lunigiana" e costituisce un unicum non riproducibile di eccezionale valore paesaggistico riconosciuto tale a livello internazionale. Essa si trova distribuita all'interno di più Ambiti di paesaggio secondo l'individuazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico.
Nello specifico la Catena delle Alpi Apuane ricade tra gli Ambiti di Paesaggio n.1 "Lunigiana", n.2 "Versilia e Costa Apuana", n.3 "Garfagnana, valle del Serchio e val di Lima" e in misura minore nell'Ambito di Paesaggio n. 4 "Lucchesia".
Le Alpi Apuane, con l'esclusione di parte dei rilievi ricompresi nel territorio dei comuni di Carrara, di Massa e di Montignoso, ricadono all'interno del Parco regionale delle Alpi Apuane, costituito con L R. 21 gennaio 1985 n. 5. All'interno dell'area del Parco sono presenti numerosi beni paesaggistici ai sensi dell'art.136 e 142 del D.Lgs. 42/2004. Nello specifico le Alpi Apune sono interessate da:

- vincoli per decreto (D.M. 08/04/1976 G.U. 128 del 1976 "Zona delle Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto"; D.M. 23/12/1970 G.U. 17 del 1971 "Zona interessata dalla grotta del Vento sita nel comune di Vergemoli", D.M.297- 1968 D.M. 24/10/1968 G.U. 297 del 1968 "Località Campo Cecina nel comune di Carrara");
- vincoli ex lege (art.142. c.1, Codice):
  - *i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi* (lett. b);
  - *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna* (lett. c);
  - *le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare* (lett. d);
  - *i circhi glaciali* (lett. e);

- *i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi* (lett. f);
- *I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227* (lett.g);
- *le zone gravate da usi civici* (lett.h);
- *le zone di interesse archeologico* (lett. m).

Le Alpi Apuane sono interessate da numerosi geositi e l'area del Parco è interessata dalla presenza di Siti Natura 2000:

- SIC Monte Borla, Rocca di Tenerano (IT5110008);
- SIC Monte Sagro (IT5110006);
- SIC Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d'Equi (IT5120008);
- SIC Monte Castagnolo (IT5110007);
- SIC Valle del Serra, Monte Altissimo (IT5120010);
- SIC Monte Tambura, Monte Sella (IT5120013);
- SIC Monte Sumbra (IT5120009);
- SIC Monte Corchia – Le Panie (IT5120014);
- SIC Monte Croce – Monte Matanna (IT5120012);
- SIC Valle del Giardino (IT5120011);
- ZPS – Praterie primarie e secondarie delle Apuane (IT5120015).

Considerata la significativa e storicizzata presenza di attività per l'estrazione del marmo nell'intero territorio apuano e preso atto che la legislazione vigente non ammette all'interno dei Parchi l'attività estrattiva, il Parco ha individuato all'interno del suo territorio alcuni areali definiti "Area Contigua di Cava" entro cui è possibile esercitare l'attività estrattiva (L.R. 65/1997).
Con il Piano Paesaggistico, rendendosi necessario - per le aree suddette - dare attuazione alle premesse precedentemente riportate e preso atto dell'articolata compresenza all'interno dello stesso territorio di vincoli e di attività estrattive, si è ritenuto opportuno approfondire e perfezionare gli elaborati del quadro conoscitivo al fine di individuare obiettivi di qualità paesaggistica aderenti alle specificità del territorio.
Nel far ciò si è considerato che le azioni per migliorare la compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, conservando i caratteri naturali propri del paesaggio apuano nonché tutelando i siti e i beni di rilevante testimonianza storica connessi all'attività estrattiva, non possano non tener conto del valore economico sociale e culturale che l'attività estrattiva rappresenta per le comunità locali in quanto carattere fortemente identitario dei luoghi.

QUADRO D'UNIONE SCHEDE DI BACINO DELLE ALPI APUANE

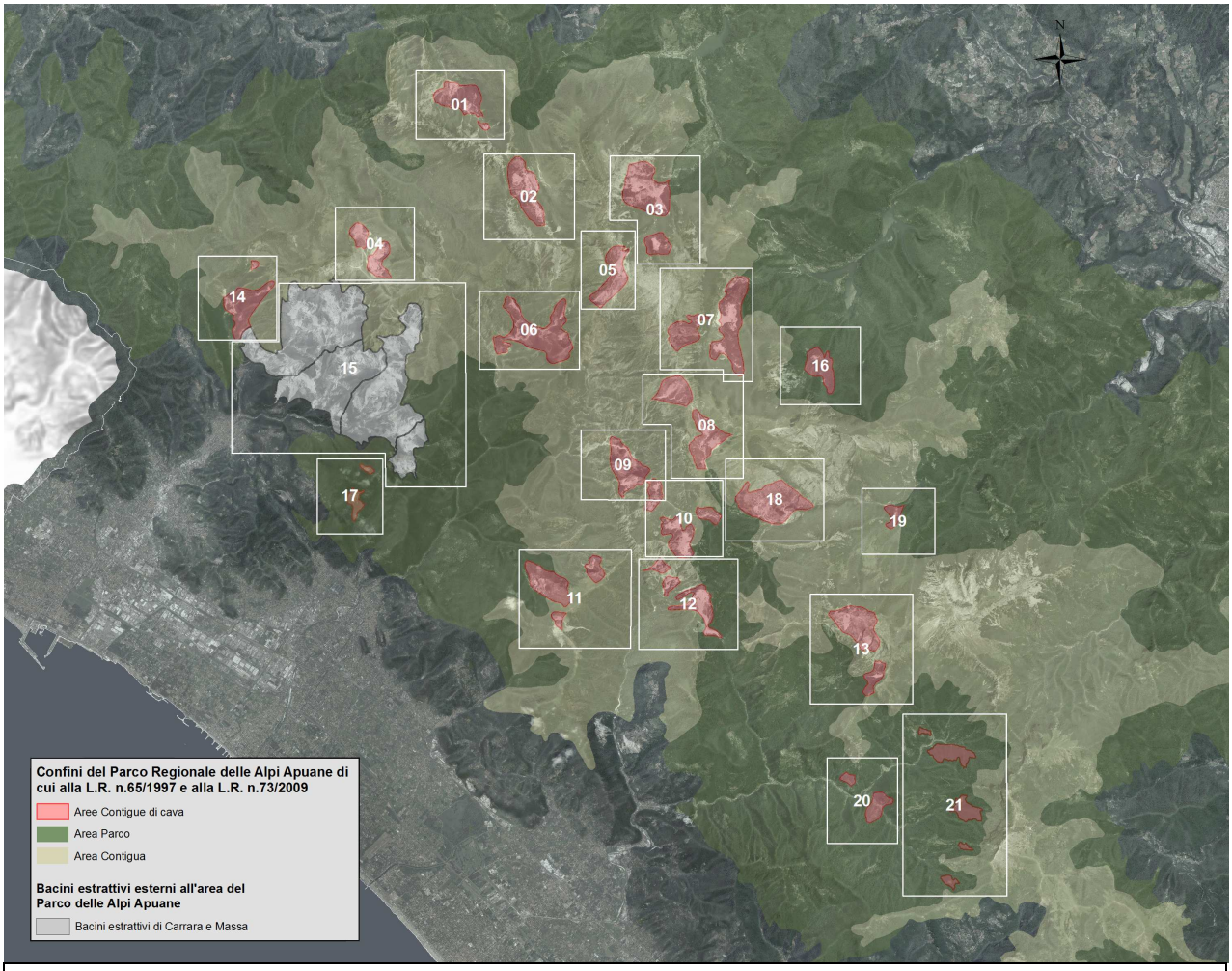

1. Bacino Solco d'Equi e Bacino Cantonaccio
2. Bacino Orto di Donna Valserenaia
3. Bacino Acqua Bianca e Bacino Carcaraia
4. Bacino Monte Sagro Morlungo e Bacino Monte Borla
5. Bacino Monte Cavallo
6. Bacino Fondone Cerignano
7. Bacino Colubraia e Bacino Monte Pallerina
8. Bacino Piastreta Sella e Bacino Monte Macina
9. Bacino Valsora Giacceto
10. Bacino Monte Pelato, Bacino Retro Altissimo e Bacino Canale delle Gobbie
11. Bacino Monte Carchio, Bacino Caprara e Bacino Madielle
12. Bacino Tacca Bianca, Bacino Mossa e Bacino Monte Altissimo Est
13. Bacino Monte Corchia e Bacino Borra Larga
14. Bacino Piscinicchi e Bacino Pescina Boccanaglia Bassa
15. Bacini di Carrara e Bacino di Massa
16. Bacino Fontana Baisa
17. Bacino Combratta e Bacino Brugiana
18. Bacino Tre Fiumi
19. Bacino Canale delle Fredde
20. Bacino La Risvolta e Bacino Mulina Monte di Stazzema
21. Bacino Cardoso Pruno, Bacino La Penna, Bacino Ficaio, Bacino Buche Carpineto e Bacino La Ratta

La perimetrazione dei Bacini estrattivi rappresentati nelle Schede da 1 a 14 e da 16 a 21 coincide con le Aree Contigue di Cava (ACC) del Parco delle Alpi Apuane individuate dalla L.R. 65/1997 e modificate con L.R. 73/2009. La Scheda n. 15 individua i bacini estrattivi di Carrara e di Massa esterni al perimetro dell'area di Parco.